

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUZZETTI, ANGELONI, SARTORI, AZZARETTI, BEORCHIA, EMOCAPODILISTA, LEONARDI, VERCESI, NIEDDU, MICOLINI, CAPPELLI, POLI, TANI, ZANGARA, FONTANA Elio, TOTH, IANNI e VENTRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1990

Norme per l'istituzione dell'Albo professionale dei consulenti finanziari

ONOREVOLI SENATORI. – Passati e recenti episodi di finanziari, scomparsi improvvisamente con i risparmi dei loro ignari clienti, altro non rappresentano che l'espressione di una lunga catena di truffe e raggiri che hanno coinvolto decine di migliaia di cittadini. Dal momento che la protezione del risparmio è un impegno solenne della Costituzione italiana, occorre erigere argini un poco più solidi degli attuali a tutela degli investitori meno avveduti.

Una efficace misura di tutela – che oltretutto non costa niente alle finanze dello Stato – può essere quella di definire con maggiore precisione l'ambito dell'attività di consulenza finanziaria.

Finchè questa attività sarà priva di regolamentazione, infatti, chiunque può far stampare sul proprio biglietto da visita una seducente qualifica di «consulente finanziario» e, in virtù di questa autoproclamazione, trafficare con il denaro di ingenui cittadini.

Con la definizione di «consulenti finanziari» sono oggi per lo più indicati gli agenti delle società autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa alla sollecitazione del pubblico risparmio. Si tratta di un vasto gruppo di operatori (15.000 persone) già sottoposti ad una qualche forma di controllo pubblico dal momento che, per essere iscritti al ruolo

degli agenti delle camere di commercio, devono dimostrare il possesso di alcuni requisiti di onorabilità e la loro attività è in qualche modo «garantita» dalle società sottoposte al controllo della Consob. È questa, però, una protezione assai fragile.

Innanzitutto, perchè per essere abilitati a questo lavoro non vengono chiesti (e dimostrati) livelli minimi di preparazione professionale, che pure sarebbe opportuno verificare, nell'interesse dei risparmiatori.

In secondo luogo, perchè le caratteristiche strutturali del mercato finanziario italiano (forte propensione al risparmio, scarsa capillarità ed efficienza degli sportelli bancari) rendono molto interessanti i canali di distribuzione innovativi e la concorrenza nella costruzione di reti di collocamento finanziario induce spesso le società a sorvolare sui requisiti di correttezza personale e affidabilità, che invece sono fondamentali per un lavoro di questa natura.

Se poi si esce dagli spazi delle società autorizzate dalla Consob alla sollecitazione del pubblico risparmio, ci si avventura in una zona senza legge nella quale si trova di tutto: bravissimi e affidabili esperti internazionali di investimento, piccoli intermediari utili e innocui, incantatori televisivi, pericolosi finanziari. Tutti «consulenti finanziari»!

L'obiettivo di un disegno di legge per l'istituzione di un Albo pubblico dei consulenti finanziari è quello di consentire l'identificazione certa delle persone fisiche o giuridiche autorizzate a dare consigli di

investimento o finanziari ai cittadini. Chi svolge questa attività senza essere autorizzato, nell'ambito delle previsioni dell'Albo, potrebbe così essere perseguibile.

Il presente disegno di legge sottopone a controllo l'attività di consulenza finanziaria comunque svolta (come agente di società autorizzate al collocamento di prodotti finanziari, come dipendente di istituti finanziari, come indipendente che non colloca prodotti, ma viene remunerato dal cliente per la sua assistenza) e pone condizioni di onorabilità personale e di preparazione tecnica per l'accesso alla professione. Le modalità di svolgimento dell'attività vengono demandate ad un regolamento che la Consob dovrà predisporre.

Questa articolazione della materia ha come obiettivo quello di porre condizioni rigorose per l'esercizio dell'attività, senza tuttavia irrigidire un profilo professionale che è in rapida evoluzione e che si ritiene ragionevole affidare ad un regolamento facilmente modificabile in relazione alle trasformazioni del mercato.

Si tratta di una proposta che non ha alcun costo per la collettività, che non mira a proteggere in forma corporativa l'esercizio di questa nuova professione, che non ostacola la libera concorrenza tra canali di distribuzione finanziaria. Essa mira invece a tutelare il risparmiatore e ad impedire l'esercizio di questa delicata attività a soggetti che non diano adeguate garanzie di preparazione tecnica e di serietà personale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Consulenti finanziari)

1. Agli effetti delle norme contenute nella presente legge, è consulente finanziario chi svolge professionalmente le seguenti attività:

a) collocamento di valori mobiliari ai sensi del terzo comma dell'articolo 18-ter del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni;

b) consulenza in materia di valori mobiliari, non rientrante in quella che per legge sia riservata alle società di intermediazione mobiliare.

2. La qualifica di consulente finanziario e la relativa disciplina sono applicabili sia che le attività di cui al comma 1 vengano svolte a titolo di rapporto di lavoro subordinato, sia che vengano svolte a titolo di rapporto di agenzia, sia che vengano svolte da operatori indipendenti non legati da alcuno dei rapporti predetti.

Art. 2.

(Principi generali e regole di comportamento)

1. Nell'esercizio della sua attività, il consulente finanziario deve comportarsi con correttezza e professionalità, in modo da perseguire l'interesse del cliente.

2. Il consulente finanziario deve offrire al cliente, sia nelle trattative e nella formazione del contratto di investimento, sia successivamente, le informazioni e l'assistenza necessarie per compiere le scelte più aderenti ai suoi interessi.

3. Il consulente finanziario deve verificare che il cliente abbia compreso adeguata-

mente le caratteristiche e le condizioni delle operazioni prospettate.

4. La Commissione nazionale per le società e la borsa determina con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, le regole di comportamento che il consulente finanziario deve osservare nei rapporti con la clientela.

Art. 3.

(Iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari)

1. L'attività di consulente finanziario non può essere svolta da chi non sia iscritto all'Albo dei consulenti finanziari, di cui ai successivi articoli della presente legge, fatto salvo quanto previsto agli articoli 10 e 19.

Art. 4.

(Albo dei consulenti finanziari)

1. È istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa l'Albo dei consulenti finanziari.

2. L'Albo si ripartisce in due sezioni: sezione persone fisiche e sezione società.

3. L'Albo è progressivamente aggiornato e pubblicato, con cadenza annuale, a cura della Commissione nazionale per le società e la borsa.

4. L'iscritto all'Albo dei consulenti finanziari è tenuto ad osservare, e può opporre a terzi, il segreto professionale in ordine ai fatti relativi alla clientela, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività.

Art. 5.

(Sezione persone fisiche)

1. Per ciascun iscritto alla sezione persone fisiche devono essere indicati nell'Albo:

- a) il nome ed il cognome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il domicilio;
- d) la data di iscrizione all'Albo.

2. Deve essere altresì indicato se l'iscritto esercita attività di consulenza finanziaria sulla base di un rapporto stabile e continuativo con società o ente autorizzato alla sollecitazione del pubblico risparmio o ad attività di intermediazione mobiliare. In tal caso deve indicarsi la società o l'ente per conto del quale l'attività è esercitata, con l'ulteriore precisazione se essa venga svolta a titolo di lavoro dipendente ovvero di agente o mandatario.

3. L'iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari è incompatibile con l'iscrizione ad altro albo o elenco professionale, o con l'appartenenza ad altro ordine o collegio professionale, eccezione fatta per l'iscrizione all'Albo degli agenti di assicurazione di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48.

Art. 6.

(Sezione società)

1. Per ciascun iscritto alla sezione società devono essere indicati nell'Albo:

a) la ragione sociale, con la specificazione del tipo di società;

b) la sede legale, risultante dallo statuto;

c) il nome dei legali rappresentanti e dei soci preposti all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria.

2. Deve essere altresì indicato se la società iscritta esercita attività di consulenza finanziaria sulla base di un rapporto stabile e continuativo con società o ente autorizzato alla sollecitazione del pubblico risparmio o ad attività di intermediazione mobiliare. In tal caso deve indicarsi la società o l'ente per conto del quale l'attività viene esercitata.

Art. 7.

(Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche)

1. Per conseguire l'iscrizione all'Albo, sezione persone fisiche, è necessario:

a) avere il domicilio e la residenza effettiva, da almeno un anno, nel territorio della Repubblica;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

c) non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per delitti societari, fallimentari, valutari e tributari, per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, nonchè per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali;

d) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

e) aver superato apposita prova di idoneità, consistente in un esame scritto e in un colloquio.

Art. 8.

(Prova di idoneità)

1. L'esame scritto ed il colloquio, di cui all'articolo 7, lettera e), vertono sulle seguenti materie:

a) nozioni di economia politica;

b) nozioni di scienza delle finanze, diritto finanziario e diritto tributario;

c) nozioni di diritto commerciale;

d) disciplina giuridica dell'attività di banca e di borsa, con particolare riguardo ai relativi contratti.

2. La domanda di ammissione alla prova di idoneità deve essere indirizzata al comitato direttivo dell'Albo dei consulenti finanziari, di cui all'articolo 11, cui spetta altresì designare la commissione d'esame.

3. Al comitato direttivo dell'Albo dei consulenti finanziari compete definire programmi e modalità della prova, nonché i compensi per i componenti la commissione d'esame.

Art. 9.

(Requisiti per l'iscrizione delle società)

1. Possono ottenere l'iscrizione all'Albo, sezione società, le società in possesso dei seguenti requisiti:

- a) appartenere al tipo della società in nome collettivo o al tipo della società in raccomandata semplice;
- b) avere la sede legale in Italia;
- c) avere come oggetto sociale esclusivo l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1;
- d) avere come soci esclusivamente persone fisiche;
- e) i soci muniti di poteri di amministrazione devono essere iscritti all'Albo, sezione persone fisiche.

2. La società iscritta non può esercitare l'attività che ne costituisce l'oggetto sociale tramite personale dipendente, ma deve esercitarla esclusivamente tramite i soci di cui alla precedente lettera e).

Art. 10.

(Elenco dei praticanti consulenti finanziari)

1. Le persone fisiche che intendono svolgere, prima dell'iscrizione all'Albo, pratica nell'attività di consulente finanziario possono farlo esclusivamente con l'osservanza delle condizioni e dei limiti di cui ai commi seguenti.

2. Il praticante deve:

- a) essere iscritto nell'apposito elenco dei praticanti consulenti finanziari, contenuto in appendice all'Albo e periodicamente aggiornato;
- b) svolgere l'attività di consulente finanziario in costante collegamento con un consulente finanziario iscritto all'Albo, sezione persone fisiche, da almeno tre anni, e

sotto la continua vigilanza dello stesso, che ne assume la piena responsabilità civile, amministrativa e disciplinare.

3. In particolare, il praticante consulente finanziario non può prendere contatti e condurre trattative con investitori, se non sotto la diretta vigilanza dell'iscritto di cui sopra.

4. Accanto al nominativo di ciascun iscritto nell'elenco dei praticanti consulenti finanziari deve indicarsi il nome dell'iscritto all'Albo che ne assume la vigilanza. Gli iscritti all'Albo non possono assumere la contemporanea vigilanza di più di due praticanti.

5. L'iscrizione nell'elenco dei praticanti consulenti finanziari ha la durata massima di un anno e non può essere rinnovata.

Art. 11.

(Comitato direttivo dell'Albo dei consulenti finanziari)

1. È istituito, presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, il comitato direttivo dell'Albo dei consulenti finanziari.

2. Esso è composto:

a) dal presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa, o da un suo delegato, che lo presiede;

b) da quattro rappresentanti degli iscritti all'Albo dei consulenti finanziari, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

c) da due rappresentanti degli enti o delle società autorizzate alla sollecitazione del pubblico risparmio o ad attività di intermediazione mobiliare, che si avvalgono dell'attività di consulenti finanziari.

3. I componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 durano in carica quattro anni.

4. I componenti di cui alla lettera b) del comma 2 decadono dalla carica se siano cancellati dall'Albo o se nei loro confronti sia stato aperto un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17. Tra i componen-

ti di cui alla lettera *b*) viene scelto il vice presidente del comitato, che esercita i poteri delegatigli dal presidente.

5. Il comitato direttivo dell'Albo determina, d'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa, le modalità per la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

Art. 12.

(Funzioni del comitato direttivo dell'Albo dei consulenti finanziari)

1. Il comitato direttivo:

a) viene consultato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo, nonché la disciplina dell'attività di collocamento di valori mobiliari, di sollecitazione del pubblico risparmio e di consulenza finanziaria;

b) esercita le funzioni ad esso attribuite in relazione ai procedimenti disciplinari di cui all'articolo 17;

c) vigila sull'etica professionale degli iscritti e sul corretto esercizio dell'attività di consulente finanziario;

d) promuove iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari.

2. Per il proficuo svolgimento delle funzioni, il comitato direttivo può stabilire opportune intese e collaborazioni con le organizzazioni rappresentative degli operatori del settore.

Art. 13.

(Domanda di iscrizione all'Albo)

1. La domanda di iscrizione all'Albo o all'elenco dei praticanti consulenti finanziari va indirizzata al comitato direttivo e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 7 e 9, nonché della ricevuta attestante il pagamento della tassa di concessione governativa.

2. Il richiedente, che debba sostenere la prova di idoneità di cui all'articolo 8, deve unire alla domanda di iscrizione richiesta di ammissione alla prova stessa.

Art. 14.

(Iscrizione all'Albo)

1. Le domande di iscrizione all'Albo e all'elenco dei praticanti consulenti finanziari sono istruite dal comitato direttivo dell'Albo dei consulenti finanziari, che prende visione della documentazione allegata e, ove necessario, dei risultati della prova di idoneità.

2. L'iscrizione è disposta dal comitato direttivo.

3. Gli iscritti all'Albo sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di lire 100.000 per la sezione persone fisiche e di lire 300.000 per la sezione società, da versarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. Gli importi di cui al comma 3 potranno essere aggiornati ogni due anni, con provvedimento della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentito il comitato direttivo dell'Albo dei consulenti finanziari.

5. Gli iscritti all'Albo sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente al comitato direttivo, ai fini dell'aggiornamento, ogni variazione intervenuta riguardo agli elementi di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 15.

(Cancellazione dall'Albo)

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda dell'interessato.

2. Può essere altresì disposta d'ufficio, per una delle cause seguenti:

a) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre un anno;

b) perdita di uno o più requisiti di cui ai precedenti articoli 7 e 9;

c) radiazione dall'Albo, ai sensi degli articoli 16 e 17.

3. La persona fisica e la società, che siano state cancellate dall'Albo a norma dei

commi 1 e 2, possono essere riscritte, a domanda, purchè siano decorsi almeno tre anni dalla data della cancellazione, non si sia nel frattempo verificata altra causa di cancellazione d'ufficio e, nel caso di fallimento o di condanna penale, purchè sia intervenuta riabilitazione.

4. La reinscrizione è disposta dal comitato direttivo dell'Albo dei consulenti finanziari.

Art. 16.

(Sanzioni disciplinari)

1. L'iscritto all'Albo che si renda responsabile di violazioni delle regole di correttezza professionale, da osservarsi nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario, incorre nelle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo;
- b) censura;
- c) radiazione dall'Albo.

2. Il richiamo è irrogato per le violazioni meno gravi. Viene notificato all'iscritto nonchè alla società o ente per conto del quale egli svolge la propria attività mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La censura è irrogata per le violazioni più gravi, ovvero per quelle violazioni meno gravi che seguono ad un precedente richiamo. Viene notificata agli stessi soggetti e con le stesse modalità del richiamo e di essa viene data altresì notizia mediante pubblicazione sul bollettino dell'Albo dei consulenti finanziari.

4. La radiazione dall'Albo è irrogata per le violazioni di particolare gravità. Viene notificata e resa pubblica con le medesime modalità di cui al comma 3. La radiazione determina la cancellazione dall'Albo e in ogni caso l'immediata decadenza dal diritto di esercitare l'attività di consulente finanziario.

Art. 17.

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare, diretto all'irrogazione delle sanzioni di cui all'arti-

colo 16, è promosso dal comitato direttivo dell'Albo dei consulenti finanziari.

2. Avuta notizia di qualcuna delle violazioni di cui all'articolo 16, il presidente del comitato direttivo dispone i necessari accertamenti e, sulla base di una sommaria verifica della sua fondatezza, dispone con suo decreto l'apertura del procedimento disciplinare designando il relatore, fissando la seduta di trattazione e di eventuale comparizione dell'interessato e dandone comunicazione a quest'ultimo.

3. Tra la data di comunicazione di cui al comma 2 e la data stabilita per la seduta di trattazione ed eventuale comparizione dell'interessato deve intercorrere un termine di almeno sessanta giorni liberi.

4. La comunicazione all'interessato deve farsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avviso che gli atti del procedimento restano, per trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa, a disposizione presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, con facoltà per l'interessato di prenderne visione e di estrarne copia. Deve altresì contenere invito all'interessato di fare pervenire al comitato direttivo, entro il ventesimo giorno anteriore a quello stabilito come data della seduta, eventuali scritti o memorie di difesa e documenti probatori.

5. L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa. Il comitato direttivo, sentiti il relatore ed eventualmente l'interessato che si sia avvalso di detta facoltà, delibera circa l'irrogazione della sanzione disciplinare.

6. Contro il provvedimento di radiazione dall'Albo l'interessato può proporre impugnazione in giudizio.

Art. 18.

(Esercizio dell'attività di consulente finanziario da parte dei soggetti non abilitati)

1. Salvo quanto disposto nell'articolo 10 e nell'articolo 19, ove un soggetto eserciti attività di consulente finanziario senza esse-

re iscritto all'Albo, ovvero essendone stato radiato o cancellato, si applica nei suoi confronti una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Nel caso di violazione di quanto disposto dall'articolo 10, analoga sanzione si applica all'iscritto tenuto alla vigilanza del praticante consulente finanziario.

2. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 preclude l'iscrizione all'Albo per il biennio successivo. Analoga sanzione si applica, per una somma pari agli importi versati dagli investitori, alle società o enti per conto dei quali l'attività è stata esercitata.

3. I contratti di investimento conclusi da soggetti, o con l'intervento di soggetti, non iscritti all'Albo sono nulli. La nullità può essere fatta valere solo dall'altro contraente.

Art. 19.

(Disposizioni transitorie)

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano professionalmente attività di consulente finanziario ai sensi dell'articolo 1, o comunque risultano inclusi in uno degli elenchi di cui all'articolo 7, numero 5), del regolamento approvato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con deliberazione 10 luglio 1985, n. 1739, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 20 luglio 1985, e successive modificazioni, possono continuare a svolgere attività di consulente finanziario, a condizione che, entro i successivi centoventi giorni, presentino domanda di iscrizione all'Albo, documentando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 non è subordinata al previsto superamento della prova di idoneità di cui all'articolo 7, lettera e), purchè tali soggetti documentino di avere esercitato professionalmente e continuativamente attività di consulente finanziario da almeno un biennio o per almeno tre anni nell'arco dell'ultimo quinquennio.

3. Nella prima applicazione della presente legge, due dei componenti del comitato direttivo dell'Albo dei consulenti finanziari sono scelti tra i membri degli organi dirigenti delle più rappresentative associazioni di rappresentanza e tutela professionale dei consulenti finanziari.

Art. 20

(Regolamento d'esecuzione)

1. La Commissione nazionale per le società e la borsa è autorizzata ad emanare un regolamento, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, recante norme per l'esecuzione della presente legge.

2. In detto regolamento potrà prevedersi e disciplinarsi l'istituzione, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di strutture decentrate del comitato direttivo dell'Albo dei consulenti finanziari.

3. La Commissione nazionale per le società e la borsa provvederà altresì ad armonizzare con le disposizioni della presente legge e dei regolamenti da essa autorizzati le norme di cui al regolamento approvato con deliberazione 10 luglio 1985, n. 1739, e successive modificazioni.

Art. 21.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate tutte le norme, legislative o regolamentari, in contrasto con le disposizioni della presente legge.